



Roma 25 marzo 2020

Stefano BONACCINI
Presidente Regione Emilia Romagna
P.E.C.: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alessio MAMMI
Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca
Regione Emilia Romagna
P.E.C.: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

Irene PRIOLO
Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile
Regione Emilia Romagna
P.E.C.: urp@postacert.regione.emilia-romagna.it

P.c.

Patrizia IMPRESA
Prefetto di Bologna
P.E.C.: protocollo.prefbo@pec.interno.it

On. Luciana LAMORGESE
Ministro dell'Interno
P.E.C.: gabinetto.ministro@pec.interno.it

On. Roberto SPERANZA
Ministro della Salute
P.E.C.: spm@postacert.sanita.it

Oggetto: Contrasto Covid19/ DPCM 22 marzo 2020 - Nuova richiesta di sospensione urgente dei piani di controllo attività faunistico-venatorie con contestuale disposizione di revoca della nota esplicativa del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna del 20 marzo 2020

La LAV – Lega Anti Vivisezione ONLUS, Ente Morale riconosciuto dal Ministero dell'Interno con Decreto 19 maggio 1998, Associazione di Protezione Ambientale con Decreto del Ministero dell'Ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 24 marzo 2007, primo Ente animalista riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute 1/2007/EN.AS, poi rinnovato con Decreto 2/2009/EN.AS, ex art. 19 quater, disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, come introdotto dall'art. 3 della Legge 189 del 2004, con finalità di tutela degli interessi lesi dai reati contro gli animali, con scopo sociale di tutela e promozione dei diritti degli animali, e dunque parte strettamente interessata nel

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

caso in questione perché portatrice dell'interesse specifico alla tutela del rispetto dell'integrità psicofisica e della vita degli animali e della salvaguardia dei loro diritti, in ottemperanza ai propri scopi statutari, ed eventuale persona offesa ai sensi dell'art. 90 c.p.p. in caso di reati in danno agli animali ex lege 189 del 2004;

PREMESSO CHE

lo scorso 20 marzo il Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna, ha inviato alle Polizie Provinciali e ai Servizi Territoriali della DG Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione e altri, la nota esplicativa avente ad oggetto nuovi chiarimenti circa gli effetti dei DD.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle attività faunistico-venatorie;

in tale nota, il Responsabile del Servizio regionale, nonostante l'aggravarsi delle condizioni di emergenza epidemiologica soprattutto nelle regioni del nord Italia, ha ritenuto opportuno, in parziale modifica della precedente nota dell'11 marzo, suggerire la temporanea sospensione delle sole "attività di controllo faunistico che prevedono l'aggregazione di più persone", consentendo però tutte le altre "attività condotte in forma singola ("metodo all'aspetto");

a fondamento della necessaria prosecuzione delle attività connesse ai Piani di controllo faunistico-venatorio lo stesso Responsabile rinveniva la necessità di garantire l'esercizio di un "servizio pubblico", seppur **non essenziale** a garantire, in tali circostanze, la salute e la sicurezza della collettività salvo diverso avviso dell'ente Provincia e della Città metropolitana, competenti in materia;

in data 19 marzo la LAV, con formale richiesta di sospensione dei Piani di controllo faunistico-venatori rivolta alla Regione Emilia Romagna (che si allega), esortava gli stessi destinatari a considerare, sulla scorta di plurime considerazioni in fatto ed in diritto, l'opportunità di sospendere tali attività in quanto assolutamente non urgenti e pienamente **differibili**;

difatti, secondo quanto rilevato in precedenza con riguardo ai singoli Piani di controllo, **tali attività risultano maggiormente rispondenti ad esigenze di tutela del territorio che alla necessità preminente ed attuale di scongiurare ulteriori gravi danni per la salute delle persone;**

CONSIDERATO CHE

attraverso il nuovo DPCM del 22 marzo 2020 il Governo, "considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale" **ha ritenuto necessario adottare ulteriori misure di contenimento**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

dell'emergenza Covid-19, restringendo ancora una volta il numero delle attività - sia produttive che di servizi - non strettamente indispensabili;

le attività di controllo faunistico-venatorio in particolare per profili ambientali non rientrano nel novero delle deroghe espresse alle disposizioni del Decreto, né tantomeno, alla luce delle precedenti considerazioni, possono considerarsi come servizio pubblico essenziale ed indifferibile, non soggetto a compressione - analogamente ad altri servizi pur di primario rilievo - dinanzi al preminente diritto alla salute della collettività;

con specifico riguardo al Piano Volpe per l'anno 2019 (Delib. 611/2019), *ex multis*, già nella precedente richiesta formale del 19 marzo, Lav sottolineava come l'originaria assenza all'interno del documento di qualsiasi riferimento a danni arrecati agli allevamenti avicunicoli dopo il 2013, lasciasse indiscutibilmente desumere la preminente finalità di garantire la riproduzione della fauna selvatica, interesse che si ritiene ora non possa essere considerato in alcun modo urgente o indifferibile, tanto più in assenza di sufficienti evidenze, nel Piano stesso, che mettano in relazione l'attività predatoria della volpe con la limitata presenza delle specie di interesse venatorio. In merito alla rilevata insussistenza delle ragioni poste a fondamento dell'adozione del Piano in esame, inoltre, si rammentava il procedimento pendente dinanzi al Tar dell'Emilia Romagna per l'annullamento delle delibere della Giunta regionale dell'Emilia Romagna nn. 611 del 2019 e 979 del 2019 (in modifica della precedente) e del parere ISPRA n. 19148/2019, in ordine a plurimi profili di illegittimità, che - ove accertati - esporrebbero parte convenuta ad un risarcimento per danno erariale.

allo scopo di limitare ancor più gli spostamenti, sono state introdotte ulteriori consistenti limitazioni anche ai trasferimenti tra Comuni diversi, che in base ad una lettura di non urgenza delle attività legate ai piani di controllo non consente al personale della polizia provinciale di spostarsi da comune a comune per effettuare tali piani;

la stessa Regione nel ritenere con la nota oggi censurata in vigore i piani di controllo, cita la possibilità che vi siano diversi avvisi da parte della Provincia e Città metropolitana. Sul punto si ritiene che la competenza tecnica a stabilire se una attività debba essere o meno attuata alla luce del DPCM spetti ai Ministeri competenti ed in indirizzo di concerto con la Prefettura.

Ciò premesso e considerato,

le attività previste nei Piani possono senza dubbio ritenersi di carattere non urgente e sono pertanto differibili;

il grave rischio per la salute umana e le severe sanzioni cui potrebbero essere esposti gli operatori impongono, oggi ancor più, l'astensione dall'esercizio di attività non strettamente indispensabili;

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

infine, con riguardo alle attività di prelievo non consentito o comunque disposto in mancanza dei presupposti previsti dalla legge, giova rammentare la recente pronuncia della Corte dei Conti del 18 giugno 2018 n. 48, secondo cui l'uccisione ingiusta di ciascun singolo animale appartenente alla fauna selvatica integra un danno erariale e va risarcito.

Pertanto, l'Ente scrivente formalmente

CHIEDE

alla Regione Emilia Romagna, in persona del suo Presidente e dell'Assessore all'agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca, la sospensione urgente di tutti i Piani di controllo sino al 30 giugno - e comunque fino alla cessazione dell'emergenza - con contestuale disposizione di revoca della nota esplicativa degli effetti dei DD.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 con riferimento alle attività faunistico-venatorie, del 20 marzo 2020. Ai Ministeri competenti ed alla Prefettura in indirizzo di intervenire in tal senso in caso di inerzia della Regione in merito

Distinti saluti,

Gianluca Felicetti
Presidente LAV

Si allegano:

- nota del 20 marzo del Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca della Regione Emilia Romagna;
- precedente richiesta formale di sospensione dei Piani di controllo da parte di LAV, del 19 marzo 2020.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale